



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 14 febbraio 2020

Contributi previdenziali le norme per la deducibilità

Le norme del Tuir: articolo 10, comma 1, lettera e).

Le disposizioni impongono che, ai fini della deducibilità **un contributo previdenziale:**

deve essere **tassativamente previsto dalla legge;**

la spesa deve risultare da **inoppugnabile documentazione;**

la spesa deve essere stata **effettivamente sostenuta** (principio di cassa).

Risultano deducibili anche i contributi pagati **nell'interesse delle persone indicate dall'articolo 433 cod. civ., se fiscalmente a carico.**

L'art. 10 citato in occhiello statuisce che sono **deducibili dal reddito complessivo, e fino a concorrenza del reddito complessivo, i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.**

Sono deducibili altresì:

dovuti dal coniuge defunto e versati dal coniuge superstite laddove il mancato versamento degli stessi avrebbe impedito a quest'ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico;

versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici;

previdenziali versati alla Gestione Separata dell'Inps nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;

agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;

versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), e per la prosecuzione volontaria;

previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi.